

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
5802 R1	29 gennaio 2007	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sulla mozione 15 dicembre 2004 presentata da Fabio Regazzi per la mo- difica parziale della Costituzione cantonale (aumento della durata delle cariche politiche cantonali)

(v. messaggio 7 giugno 2006 n. 5802)

1.

La mozione del 15 dicembre 2004 presentata dal deputato Fabio Ragazzi propone la modifica dell'articolo 52 della Costituzione cantonale, segnatamente l'aumento dagli attuali quattro a cinque anni della durata della legislatura a livello cantonale per le cariche politiche.

L'atto parlamentare - come ricorda il Consiglio di Stato nel suo messaggio no. 5802 - trae origine dall'iniziativa parlamentare del 10 marzo 2003 presentata nella forma elaborata dai deputati Filippo Gianoni e Fabio Regazzi per la modifica parziale della Costituzione cantonale con la quale è stato proposto l'aumento della durata delle cariche politiche cantonali e del periodo di nomina dei magistrati.

Il secondo tema è stato approvato dal Popolo ticinese nella votazione del 25 settembre 2005, mentre per quanto attiene l'aumento della durata delle cariche politiche a livello cantonale, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici era divisa.

Tanto è vero che erano stati presentati due rapporti, uno di maggioranza, favorevole al mantenimento della situazione attuale, e uno di minoranza, che proponeva di dare seguito all'iniziativa parlamentare. Al termine della discussione avvenuta in Gran Consiglio il 16 dicembre 2004, l'iniziativa parlamentare, per quel che concerne la durata delle cariche politiche cantonali, è stata trasformata in mozione.

2.

L'articolo 52 della Costituzione cantonale stabilisce che l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contemporaneamente ogni quattro anni nel mese di aprile.

Tanto il periodo di quattro anni quanto quello di cinque anni è un periodo ritenuto ragionevole, poiché conciliano l'esigenza di consentire alle autorità politiche elette di operare le scelte secondo il mandato loro affidato e l'esigenza di consentire al popolo, dopo un intervallo non troppo lungo, di pronunciarsi sull'operato degli eletti, rispettivamente di affidare nuovi mandati.

Come ricordato nel citato messaggio del Consiglio di Stato, anche nella maggior parte dei Paesi democratici la legislatura dura quattro o cinque anni, a comprova che anche il periodo di cinque anni è compatibile con le esigenze democratiche.

È vero che nella maggior parte dei Cantoni svizzeri la durata delle cariche politiche cantonali è di quattro anni; è altrettanto vero che il Canton Friburgo e il Canton Vaud - che

hanno "rinnovato" le proprie Costituzioni di recente - conoscono una durata per queste cariche di cinque anni.

3.

Nel messaggio del Consiglio di Stato si ricorda come la forza propositiva dell'Esecutivo e del Legislativo dipendano non solo dalla personalità degli eletti, ma anche *"dall'estensione della durata delle cariche, che può fornire un contributo alla governabilità del paese, prolungando il periodo in cui i membri del Parlamento e del Governo possono dedicarsi alle attività per le quali sono stati eletti senza dover quindi pensare alla campagna elettorale e agevolandoli nel portare a termine progetti importanti nel corso della medesima legislatura"*.

L'argomentazione secondo cui l'aumento della durata delle cariche politiche cantonali rischierebbe di creare una differenza con la durata delle cariche dei membri del Municipio e del Consiglio comunale - eletti per un periodo quadriennale - non può essere accettata, in quanto si tratta di cariche differenti.

In ogni modo, per evitare questo problema, si propone di estendere il periodo della legislatura anche a livello comunale, come d'altronde è già stato suggerito nel rapporto di minoranza all'iniziativa parlamentare citata più sopra.

Si propone quindi la modifica sia dell'art. 52, che fissa l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ogni quattro anni, sia la modifica dell'art. 18 cpv. 1 della Costituzione cantonale, che stabilisce il principio del rinnovo quadriennale del Municipio e del Consiglio comunale.

Inoltre, come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato, *"deve essere adeguato anche l'articolo 44 capoverso 2 che conferisce il diritto alla presentazione della domanda di revoca del Consiglio di Stato, purché essa non sia consegnata nel primo anno né dopo il compimento del terzo anno dall'elezione integrale. La disposizione deve essere modificata così che la presentazione della domanda non sia più possibile dopo che siano trascorsi quattro anni dal rinnovo dell'Esecutivo"*.

Se la presente mozione venisse accettata, dovranno inoltre essere modificate numerose altre leggi menzionate nel citato messaggio.

4.

Dal profilo finanziario, i costi per l'organizzazione e la tenuta delle elezioni ricorreranno ogni cinque anni anziché ogni quattro. Di conseguenza, ogni quinquennio vi sarà il rinnovo dei poteri cantonali e di quelli comunali e questo comporterà un risparmio di cui beneficeranno, oltre al Cantone, anche i Comuni.

I sottoscritti firmatari del presente rapporto, considerato che l'estensione della durata delle cariche politiche avrà conseguenze prevalentemente positive per la governabilità di questo Cantone e che non vi sono ragionevoli controindicazioni all'approvazione della stessa, invitano i colleghi di Gran Consiglio a voler sostenere la mozione in esame.

Per la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Alessandro Torriani, relatore

Bagutti - Bergonzoli - Bonoli - Brivio - Butti -

Ducry - Fornera Giudici - Pedrazzini